



ORDINANZA MUNICIPALE

sulla formazione continua e l'aggiornamento professionale dei dipendenti

Il Municipio di Lumino, richiamato l'art. 21 § terzo del Regolamento Organico dei dipendenti (ROD) del Comune di Lumino del 23 marzo 2021

o r d i n a:

Art. 1 Campo di applicazione.

La presente ordinanza disciplina gli interventi del Municipio a favore della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei propri dipendenti.

Art. 2 Obiettivi.

1. La formazione continua e l'aggiornamento professionale hanno lo scopo di contribuire a migliorare le capacità dei dipendenti di rispondere, in modo professionale, alle esigenze richieste dalla funzione.

2. Nella formazione l'obiettivo primario è il miglioramento e lo sviluppo delle conoscenze professionali e delle competenze necessarie per svolgere i compiti affidati in modo efficace ed efficiente.

3. In caso di controversia è data facoltà di reclamo al Municipio.

Art. 3 Competenze.

1. Il Segretario comunale funge da promotore attivo e coordinatore degli interventi formativi del perfezionamento professionale.

2. Il collaboratore è tenuto a partecipare ai corsi di formazione e di aggiornamento definiti obbligatori del Municipio e deve essere disponibile al perfezionamento professionale.

Art. 4 Partecipazione finanziaria del Comune.

1. Per le esigenze di servizio il Municipio, per il tramite del capo del personale, può dichiarare obbligatoria la frequenza a un corso formativo.

2. Per i corsi di formazione di lunga durata (più di 10 lezioni) si applicano le seguenti modalità:

- a) se la formazione coincide con l'orario lavorativo viene concesso un congedo pagato per un massimo di 8 ore giornaliere;
- b) le ore di formazione al di fuori di quanto regolato al cpv. a) e necessarie a raggiungere le 8 ore giornaliere di lavoro sono riconosciute dal Comune;
- c) il Comune si fa carico delle spese dirette: la tassa di iscrizione al corso, la tassa d'iscrizione agli esami, nonché l'acquisto di eventuale materiale didattico;
- d) salvo il caso in cui il corso è dichiarato obbligatorio dal Municipio o dal Capo del personale, non verranno riconosciute altre indennità (parcheggio, rimborso pasti, rimborso spese di viaggio, ecc.);
- e) è necessaria l'autorizzazione del Municipio.

Per i corsi di aggiornamento o brevi formazioni si applicano le seguenti modalità:

- a) la partecipazione al corso è computata quale tempo di lavoro fino a un massimo di 8 ore giornaliere;
- b) il costo del corso è a carico del Comune;
- c) i costi di trasferta e rimborso pasti sono disciplinati dall'Ordinanza municipale sulle indennità per missioni d'ufficio, per utilizzo automezzi privati, per rimborso pasti.



Art. 5 Formazione senza partecipazione finanziaria del Comune.

1. Il Municipio, sentito il parere del capo del personale, può autorizzare la partecipazione a corsi facoltativi di formazione, di perfezionamento durante l'orario di lavoro concedendo un congedo non pagato se i seguenti presupposti sono adempiuti cumulativamente:

- a) esiste un interesse per l'amministrazione coerente con la funzione svolta dal collaboratore;
- b) le necessità di servizio lo permettono;
- c) il dipendente dimostra impegno nello svolgimento delle proprie mansioni.

Art. 6 Recupero delle spese.

1. In caso di scioglimento del rapporto di impiego con il Comune, a richiesta o colpa del dipendente, prima della scadenza di 4 anni dal termine della formazione, il Municipio chiederà il rimborso di parte delle spese e dei giorni di congedo concessi, in ragione del 1/60 esimo per ogni mese mancante alla conclusione del periodo di 4 anni.

2. Ai fini del recupero delle spese sono computati solo i corsi di formazione superiori a 10 lezioni. Per questi corsi il dipendente deve sottoscrivere una dichiarazione di impegno preventiva alla concessione del congedo.

3. Il Municipio è competente nell'esaminare e decidere su eventuali casi particolari non contemplati dall'art. 6 cpv. 2.

4. In caso di mancato superamento dell'esame, la tassa di iscrizione sarà a carico del dipendente e per il nuovo esame non verranno riconosciute ore di assenza.

5. In caso di mancato superamento degli esami finali il Municipio si riserva la possibilità di richiedere la restituzione dei costi diretti.

6. Il recupero delle spese è escluso nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro derivante da decesso, infortunio o malattia.

Art. 7 Entrata in vigore.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali e norma dell'art. 192 LOC ed entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

Essa sostituisce ogni altra precedente disposizione in materia.

Per il Municipio di Lumino:

Il sindaco:	Il segretario:
 Nicolò Parente	 Floriano Righetti



Lumino, 26 marzo 2024
Ris. Mun. Nr. 30674 del 25 marzo 2024

Pubblicata agli albi comunali dal 2 aprile 2024 al 2 maggio 2024.

Versione 25 marzo 2024